Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 dicembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione del Parlamento. Pag. 8675

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976, n. 793.
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 543, concernente modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . Pag. 8676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. 794.
Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Verona . . . . Pag. 8676

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. 795.
Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Bari . . . . Pag. 8676

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bordighera . . . . Pag. 8677

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.
Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale in Torino. Pag. 8678

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.
Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale in Torino. Pag. 8678

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1976.
Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, per l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria. Pag. 8679

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di due opzioni, presentati dalla S.p.a. Siarca assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 8681

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.
Emissione di certificati speciali di credito 10% - 1977-87, terza emissione, per L. 226.840.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'E.N.E.L. . . . . Pag. 8681

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.
Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 . . Pag. 8683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 8685

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8685

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8685

Autorizzazione al comune di Lodi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8685
Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Nughedu di San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8686
Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8687
Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Caorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8688
Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8689
Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8689
Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8689
Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8689
Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 8689

Ministero del tesoro:
Abilitazione di azienda di credito . . . . . Pag. 8689
Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . Pag. 8689
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8690

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria . . . . Pag. 8691

Ministero della sanità: Elenco degli aiuti di psichiatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148. Pag. 8691

Regione Abruzzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo . . . . Pag. 8692

Ufficio medico provinciale di Parma: Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma. Pag. 8693

Ufficio medico provinciale di Chieti: Stralcio dal bando di concorso della condotta ostetrica del comune di Carpineto Sinello . . . . Pag. 8693

Ufficio veterinario provinciale di Roma: Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma. Pag. 8693

Ufficio veterinario provinciale di Enna: Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna. Pag. 8693

Ospedale « S. Spirito » di Nizza Monferrato: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8693

Ospedali specializzati dei Pellegrini di Napoli: Concorso a due posti di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale - sezione di ematologia Pag. 8693

Ospedale « S. Antonio abate » di Gallarate: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 8693

Ospedale « Martini » di Torino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 8694

Spedali riuniti di Pistoia: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia . . . . Pag. 8694

Ospedale « S. Antonio abate » di Sassoferrato:

Concorso ad un posto di assistente di radiologia Pag. 8694

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8694

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 42.

Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti alla assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 8694

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 43.

Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera . . . . . Pag. 8695

Avviso di rettifica . . . . Pag. 8696

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 10 DICEMBRE 1976:

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

(12467)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 10 DICEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Città di Napoli:** Sorteggio di obbligazioni del debito unificato « Città di Napoli ». — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1968 » sorteggiate il 24 novembre 1976. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1972 » sorteggiate il 24 novembre 1976. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1974 » sorteggiate il 24 novembre 1976. — **S.I.B. - Società imbottigliamento bevande, società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1976. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « Prestito obbligazionario L. 20.000.000 » sorteggiate il 13 novembre 1976. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « Prestito obbligazionario L. 15.000.000 » sorteggiate il 13 novembre 1976. — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni « L. 400.000.000 » sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Acciaierie e ferriere pugliesi, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni « L. 300.000.000 » sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1976. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1976. — **UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1976. — **Eaton nova, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1976. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1976. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1976. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Società autostrade valdostane, società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1976. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Duino-Aurisina (Trieste):** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1976. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1976. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1976. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1976. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni *(repertorio n. 57894) sorteggiate il 22 ottobre 1976.* — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni (repertorio n. 57895) sorteggiate il 22 ottobre 1976. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1976. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1976. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1976.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, mercoledì 15 dicembre 1976, alle ore 11,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

(13270)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976, n. **793**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 543, concernente modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la nota n. 46141 del 19 maggio 1976 del rettore dell'Università di Perugia;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 543, in quanto per mera omissione non è stato scritto l'insegnamento di chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale) nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, è rettificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. **794**.

Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e requirenti addetti ai tribunali;

Riconosciuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica dei presidenti di sezione del tribunale di Verona, per accresciute esigenze di servizio, previa soppressione di un posto di giudice nell'organico dello stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 15 luglio e 6 novembre 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali è modificata, per la parte relativa al tribunale di Verona, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1976
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 382

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	Presidente	Presidenti di sezione	Giudici
(*Omissis*).			
Verona	1	4	17

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1976, n. **795**.

Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e requirenti addetti ai tribunali;

Riconosciuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica dei presidenti di sezione del tribu-

nale di Bari, per accresciute esigenze di servizio, previa soppressione di un posto di giudice nell'organico dello stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 15 luglio e 6 novembre 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali è modificata, per la parte relativa al tribunale di Bari, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 383

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Consigliere istruttore aggiunto	Giudici
(Omissis).					
Bari	1	8	1	1	35

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bordighera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente alla chiesa di Terrasanta nel comune di Bordighera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bordighera (Imperia);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'ing. Pietro Garino, e di alcuni ingegneri liberi professionisti e tecnici, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, con il complesso dell'abside e del campanile della chiesa di Terrasanta, progettato dall'arch. C. Garnier, costituisce un insieme caratteristico avente valore estetico e tradizionale che si integra, in spontanea concordanza e fusione, con la rigogliosa vegetazione circostante della passeggiata a mare e delle colline di Bordighera;

Decreta:

La zona adiacente alla chiesa di Terrasanta sita nel territorio del comune di Bordighera (Imperia) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dai mappali numeri 288, 289 e 641 del foglio 8 del comune di Bordighera.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Bordighera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Verbale n. 34

Il giorno dodici ottobre millenovecentosettantuno, alle ore sedici, nella sede dell'amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BORDIGHERA (Imperia). — Zona adiacente la chiesa di Terrasanta. Applicazione art. 8 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il soprintendente propone il vincolo dei terreni interessati contrassegnati a catasto coi mappali numeri 288, 289 e 641 del foglio 8 del comune di Bordighera, secondo la procedura prevista dall'art. 8 della citata legge.

Il sindaco di Bordighera comunica di concordare, in linea generale, con la proposta del soprintendente, facendo rilevare l'impossibilità da parte del comune di intervenire direttamente, per le ragioni già esposte dal soprintendente stesso.

(*Omissis*).

Il presidente pone in votazione la proposta di vincolo che viene approvata a maggioranza, col solo voto contrario del sig. Raimondo Natta.

Tale vincolo viene motivato come segue: complesso dell'abside e del campanile della chiesa di Terrasanta, progettato dall'arch. C. Garnier, che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale soprattutto nella veduta che si gode dalla passeggiata a mare della quale costituisce uno degli aspetti fondamentali: tutto come previsto dall'art. 1, capoverso 3, della legge n. 1497.

(*Omissis*).

(12978)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1973, n. 373;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 29 aprile 1976;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformità del seguente testo:

« Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire cinque miliardi assegnata dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13199)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1968, n. 915, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 29 aprile 1976;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, ENTE MORALE IN TORINO.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire dieci miliardi e sono costituiti da diecimila quote di partecipazione nominative indivisibili di lire un milione ciascuna, sottoscritte come in appresso:

Cassa di risparmio di Alessandria n. 576 quote	L.	576.000.000
Cassa di risparmio di Asti n. 794 quote	»	794.000.000
Cassa di risparmio di Biella n. 607 quote	»	607.000.000
Cassa di risparmio di Bra n. 161 quote	»	161.000.000
Cassa di risparmio di Cuneo n. 519 quote	»	519.000.000
Cassa di risparmio di Fossano n. 161 quote	»	161.000.000
Cassa di risparmio di Saluzzo n. 156 quote	»	156.000.000
Cassa di risparmio di Savigliano n. 114 quote	»	114.000.000
Cassa di risparmio di Torino n. 6.279 quote	»	6.279.000.000
Cassa di risparmio di Tortona n. 187 quote	»	187.000.000
Cassa di risparmio di Vercelli n. 446 quote	»	446.000.000
Totale .	L.	10.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a lire tremiliarditrecentomilioni, ancorché l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n 7.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi l'aumento dei fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante vi concorre, di norma, in misura proporzionale alle quote già conferite; qualora le quote di aumento non fossero assunte, totalmente o parzialmente, dalle Casse di risparmio alle quali sarebbero spettate, l'assemblea potrà consentire che siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra le Casse di risparmio partecipanti e può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(13198)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1976.

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, per l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 221 del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, modificato con legge 18 giugno 1955, n. 517;

Visti gli articoli 25 e 26 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3*a*), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 46 del 1968, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di sostituire i documenti di riconoscimento attualmente in uso al personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, per l'espletamento delle funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria previste dagli articoli 25 e 26 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3*a*) e dall'art. 20 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è rilasciata rispettivamente una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate negli allegati *A* o *B* del presente decreto.

La tessera indicata al comma precedente è ritirata nei casi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

La validità della tessera è decennale, salva una minore durata in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.

Art. 2.

Le tessere di riconoscimento di cui agli allegati *A* e *B* sono numerate a stampa ed assoggettate al regime del rigoroso rendiconto.

Art. 3.

I documenti di riconoscimento attualmente in uso al personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, per l'espletamento delle funzioni specificate nel precedente art. 1, devono essere sostituiti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

ALLEGATO A

TESSERA

colore marrone - formato mm 115×80

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA — TESSERA DI RICONOSCIMENTO — N°

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 221 del C.P.P., degli artt. 25 e 26 del T.U. delle leggi metriche approv. con R.D. 23-8-1890, n. 7088 (Serie 3ª) e dell'art. 20 della legge 30-1-1968, n. 46, a:

(fotografia con bollo a secco)

Cognome e nome ______

Qualifica ______

Luogo e data di nascita ______

Roma, (data del rilascio) ______

Valida fino al ______

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del titolare)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA — TESSERA DI RICONOSCIMENTO — N°

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 221 del C.P.P., degli artt. 25 e 26 del T.U. delle leggi metriche approv. con R.D. 23-8-1890, n. 7088 (Serie 3ª) e dell'art. 20 della legge 30-1-1968, n. 46, a:

(fotografia con bollo a secco)

Cognome e nome ______

Qualifica ______

Luogo e data di nascita ______

Roma, (data del rilascio) ______

Valida fino al ______

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del titolare)

SCHEDA PER USO D'UFFICIO

ALLEGATO B

TESSERA

colore viola - formato mm 115×80

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA — TESSERA DI RICONOSCIMENTO — N°

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 221 del C.P.P. e dell'art. 20 della legge 30-1-1968, n. 46, a:

(fotografia con bollo a secco)

Cognome e nome ______

Qualifica ______

Luogo e data di nascita ______

Roma, (data del rilascio) ______

Valida fino al ______

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del titolare)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA — TESSERA DI RICONOSCIMENTO — N°

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 221 del C.P.P. e dell'art. 20 della legge 30-1-1968, n. 46, a:

(fotografia con bollo a secco)

Cognome e nome ______

Qualifica ______

Luogo e data di nascita ______

Roma, (data del rilascio) ______

Valida fino al ______

IL DIRETTORE GENERALE

(Firma del titolare)

SCHEDA PER USO D'UFFICIO

(12932)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di due opzioni, presentati dalla S.p.a. Siarca assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Siarca assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, di tassi di premio non compresi in tariffa già in vigore e di opzioni al termine del differimento;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, nonché i tassi di premio non compresi in tariffe già in vigore e le opzioni al termine del differimento sottoindicati, presentati dalla S.p.a. Siarca assicurazioni, con sede in Milano:

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari al cumulo dei premi versati, e in una rendita adeguabile di minore importo;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa 60R (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale numero 7073 del 5 novembre 1970);

tariffa 62R (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 7073 del 5 novembre 1970);

tariffa 66R (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13064)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10% - 1977-87, terza emissione, per L. 226.840.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'E.N.E.L.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., ed, in particolare, l'art. 2 a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di una terza quota di L. 200.000.000.000, a valere sull'importo di lire 500 miliardi occorrenti per l'anno finanziario 1976, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto l'art. 3, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 4 agosto 1975, n. 403, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 226.840.000.000 (duecentoventiseimiliardiottocentoquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 89,00 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 22.684.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, nell'ambito della stessa serie.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENEL » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « TERZA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % 1977-1987 » « TERZA EMISSIONE » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « TERZA EMISSIONE » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano, nel prospetto, le medesime diciture delle cedole tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero del prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1976
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 163

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206. — CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-87 - TERZA EMISSIONE - EMISSIONE DI L. 226.840.000.000.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	11.342.000.000		226.840.000.000
1-1-1978	11.342.000.000		
1-7-1978	11.342.000.000	22.684.000.000	204.156.000.000
1-1-1979	10.207.800.000		
1-7-1979	10.207.800.000	22.684.000.000	181.472.000.000
1-1-1980	9.073.600.000		
1-7-1980	9.073.600.000	22.684.000.000	158.788.000.000
1-1-1981	7.939.400.000		
1-7-1981	7.939.400.000	22.684.000.000	136.104.000.000
1-1-1982	6.805.200.000		
1-7-1982	6.805.200.000	22.684.000.000	113.420.000.000
1-1-1983	5.671.000.000		
1-7-1983	5.671.000.000	22.684.000.000	90.736.000.000
1-1-1984	4.536.800.000		
1-7-1984	4.536.800.000	22.684.000.000	68.052.000.000
1-1-1985	3.402.600.000		
1-7-1985	3.402.600.000	22.684.000.000	45.368.000.000
1-1-1986	2.268.400.000		
1-7-1986	2.268.400.000	22.684.000.000	22.684.000.000
1-1-1987	1.134.200.000		
1-7-1987	1.134.200.000	22.684.000.000	—

(13131)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed in particolare l'art. 39, terzo comma;

Visto il proprio decreto n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzazione della disponibilità di detto « Fondo speciale » in parte al « conto contributi » e in parte al « conto finanziamenti »;

Visto in particolare l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale la misura del contributo sugli interessi è stata determinata: *a*) per il 90% della somma disponibile sul « Fondo speciale conto contributi » da ripartire tra tutte le operazioni ammissibili; *b*) per il rimanente 10% ad integrazione della ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi operanti nel centro-sud;

Visti i decreti 13 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 luglio 1972, 2 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 5 dicembre 1974 e 1° settembre 1975,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, con i quali furono modificate dette percentuali;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale, tra l'altro, ha disposto l'introduzione di una ritenuta del quindici per cento sugli interessi e sui redditi di capitale;

Visto l'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, relativo a provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, il quale, tra l'altro, ha sostituito il citato art. 39, terzo comma;

Vista la delibera in data 29 luglio 1976, con la quale il Comitato esecutivo della sezione sopracitata ha proposto che:

gli utili spettanti per l'esercizio 1975 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione in parola, pari a L. 1.385.783.000, al netto della ritenuta d'acconto del 15% pari a lire 244.550.000, vengano ripartiti come segue:

a) L. 138.578.333, quale contributo, nella misura del 10% del dividendo stesso, al netto della « ritenuta d'acconto », alle tre associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartite come segue:

39,50%, pari a L. 54.738.442 alla Confederazione cooperative italiane;

39,50%, pari a L. 54.738.442 alla Lega nazionale cooperative e mutue;

21,00%, pari a L. 29.101.449 all'Associazione generale cooperative italiane;

b) L. 847.205.000 al « Fondo speciale conto contributi » da utilizzarsi insieme all'attuale saldo ivi esistente di L. 35.686.046:

quanto all'81% per il ristorno di interessi nei confronti di tutte le operazioni ammissibili;

quanto al 19% per il ristorno integrativo di interessi nei confronti delle sole operazioni ammissibili effettuate nel centro-sud;

c) le rimanenti L. 400.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti »;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 188 del 26 luglio 1971, modificato, per ultimo, con l'art. 1 del decreto ministeriale 1° settembre 1975, è ulteriormente modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue per l'anno 1975:

a) l'81 % della somma disponibile sul " Fondo speciale conto contributi " viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 19% va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 1.385.783.333, al netto della ritenuta d'acconto del 15%, pari a L. 244.550.000, prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettanti per lo esercizio 1975 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al Fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 138.578.333, quale contributo, nella misura del 10% del dividendo stesso, alle tre associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, così suddivise:

39,50%, pari a L. 54.738.442 alla Confederazione cooperative italiane;

39,50 %, pari a L. 54.738.442 alla Lega nazionale cooperative e mutue;

21,00 %, pari a L. 29.101.449 all'Associazione generale cooperative italiane;

b) in ragione di L. 847.205.000 al « Fondo speciale conto contributi »;

c) in ragione di L. 400.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Qualora la suddetta ritenuta del 15% non debba essere operata, il relativo importo di L. 244.550.000 verrà ripartito secondo la proposta alternativa formulata dal comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro con la suddetta delibera del 29 luglio 1976.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del ricordato decreto n. 135159/40 del 19 giugno 1971, il saggio d'interesse è fissato nella misura del 6% in ragione di anno. Per i finanziamenti relativi a programmi da realizzare nelle regioni indicate al precedente art. 1, anche se promossi da organismi cooperativi aventi sede legale fuori delle regioni stesse, il saggio è ridotto al 4 % in ragione di anno.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Fiorano Modenese (Modena). viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.031.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771/M)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 novembre 1976, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770/M)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1976, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 343.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3728/M)

Autorizzazione al comune di Lodi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1976, il comune di Lodi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 216.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729/M)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1976, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 176.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.951.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766/M)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 117.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769/M)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1976, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 559.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772/M)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.558.000, *per la copertura del disavanzo economico del bilancio* 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719/M)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720/M)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26 774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722/M)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.329 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723/M)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 20.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3724/M)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725/M)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.047.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726/M)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.524 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727/M)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.100 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732/M)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733/M)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3734/M)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.600 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3735/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu di San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Nughedu di San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3736/M)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 56.500 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3737/M)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42 400 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3738/M)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3739/M)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3740/M)

Autorizzazione al comune di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Vito (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3741/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3742/M)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3743/M)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3744/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745/M)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 222.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3746/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747/M)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748/M)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749/M)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3750/M)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.800 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751/M)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752/M)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753/M)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754/M)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755/M)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Arborea (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756/M)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757/M)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Bidonì (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758/M)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759/M)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Uras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760/M)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Tramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761/M)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sini (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764/M)

Autorizzazione al comune di Caorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Caorso (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.300 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765/M)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 47.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3773/M)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.971 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3775/M)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3776/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3777/M)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3778/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 64.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731/M)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 30 novembre 1976, la Banca popolare di Lumezzane - *Società cooperativa a r.l.*, in Lumezzane (Brescia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(13146)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1719 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1747 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1716 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1717 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1728 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1729 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1727 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1720 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1714 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1661 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 881 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 937 mod. 25/A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1737 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 900.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1715 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1712 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione

generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1709 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1685 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 700.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1683 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1662 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1671 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1651 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1649 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 450.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1722 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13074)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 6 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,35	865,35	865,20	865,35	865,35	865,30	865,45	865,35	865,35	865,35
Dollaro canadese	842,60	842,60	843 —	842,60	843 —	842,55	842,95	842,60	842,60	842,60
Franco svizzero	353,70	353,70	353,80	353,70	353,90	353,70	353,76	353,70	353,70	353,70
Corona danese	147,51	147,51	147,50	147,51	147,50	147,40	147,55	147,51	147,51	147,50
Corona norvegese	165,52	165,52	165,60	165,52	165,50	165,50	165,56	165,52	165,52	165,50
Corona svedese	207,05	207,05	207,10	207,05	207 —	207,05	207,15	207,05	207,05	207,05
Fiorino olandese	346,26	346,26	346,20	346,26	346,40	346,20	346,31	346,26	346,26	346,25
Franco belga	23,6125	23,6125	23,64	23,6125	23,60	23,62	23,6275	23,6126	23,6126	23,60
Franco francese	173,06	173,06	173 —	173,06	173,15	173,05	173,12	173,15	173,15	173,05
Lira sterlina	1434,30	1434,30	1435 —	1434,30	1433,90	1434,25	1434,40	1433,90	1433,90	1434,30
Marco germanico	361,11	361,11	361,30	361,11	361,30	361,10	361,18	361,30	361,30	361,10
Scellino austriaco	50,8775	50,8775	50,85	50,8775	50,90	50,87	50,86	50,90	50,90	50,85
Escudo portoghese	27,50	27,50	27,48	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Peseta spagnola	12,675	12,675	12,6725	12,675	12,70	12,66	12,6775	12,675	12,675	12,65
Yen giappondse	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,9170	2,92	2,92	2,92

Media dei titoli del 6 dicembre 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	89,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,850
» 5 % (Ricostruzione)	92,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,425
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,400
» poliennali 7 % 1978	91,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,200
» » 9 % 1980	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1976

Valuta	
Dollaro USA	865,40
Dollaro canadese	842,775
Franco svizzero	353,73
Corona danese	147,53
Corona norvegese	165,54
Corona svedese	207,10
Fiorino olandese	346,285
Franco belga	23,620
Franco francese	173,09
Lira sterlina	1434,35
Marco germanico	361,145
Scellino austriaco	50,869
Escudo portoghese	27,50
Peseta spagnola	12,676
Yen giapponese	2,918

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 43-44 del 23-30 ottobre 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 78 Istruzione, foglio n. 239, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(13046)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di psichiatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il loro diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di psichiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di psichiatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Addabbo Angelo, nato a Mottola il 2 febbraio 1943;
Amato Mario, nato a Roma il 28 ottobre 1936;
Arcioli Ivana, nata a Premosello il 18 giugno 1941;
Atanasio Gaetano, nato a Gorizia il 31 ottobre 1931;
Avesani Giovanni, nato a Verona il 21 maggio 1939;
Bagnaresi Giovanni, nato a Fano il 22 giugno 1940;
Barbagallo Rosa Giuseppa, nata ad Acireale il 21 febbraio 1945;
Barioglio Angelo, nato a Genova l'8 aprile 1932;
Battagliese Adolfo, nato ad Ascea (Salerno) il 25 maggio 1938;
Bencvelli Luigi, nato a Bozzolo il 2 aprile 1942;
Beretta Paola, nata a Milano il 7 novembre 1923;
Berti Giuseppe, nato a Firenze il 7 marzo 1931;
Bianchi Attilio, nato a Mirabella Eclano il 22 luglio 1943;
Boni Vittorio, nato a Mattuglie il 7 luglio 1943;
Bozzoli Annibale, nato a Treviso il 5 giugno 1939;
Brazzelli Carlo, nato a Busto Arsizio il 29 agosto 1939;
Bricolo Renato, nato a Sommacampagna il 28 settembre 1943;
Brigida Vincenzo, nato a Milano il 25 gennaio 1933;
Brusa Giorgio, nato ad Imola l'8 agosto 1923;
Burruano Mario, nato a Palermo il 6 novembre 1943;
Caboara Francesca, nata a Genova il 9 aprile 1931;
Caldera Renato, nato a Brescia il 10 dicembre 1939;
Caleca Felice Umberto, nato a Castelvetrano il 1° agosto 1938;
Calò Antonio, nato a Carmiano il 18 novembre 1939;
Caneva Sergio, nato ad Arzignano il 26 luglio 1919;
Capasso Giovanni, nato ad Aversa il 14 aprile 1924;
Carini Anna Maria, nata a Milano il 16 gennaio 1927;
Carletti Gianfranco, nato a Milano il 28 gennaio 1939;
Carpani Luigi, nato a Como il 5 gennaio 1923;
Castelli Romualdo, nato a Fabriano il 27 luglio 1946;
Cattaneo Maria Luisa, nata a Milano il 6 maggio 1942;
Chiarugi Carlo Emanuele, nato ad Empoli il 2 luglio 1937;
Ciccarelli Goffredo, nato a Petralia Soprana il 1° febbraio 1945;
Ciccone Annunziato, nato a Scilla il 6 dicembre 1931;
Colapinto Domenico, nato a Fossano il 9 settembre 1944;
Colavecchia Elio, nato a Limosano il 9 novembre 1935;
Colonna Francesco, nato a Novara il 18 novembre 1928;
Commodari Bruno, nato a Leonforte il 18 luglio 1943;
Conti Tullo, nato a Cesena il 17 febbraio 1935;
Corradini Pierluigi, nato a Piove di Sacco il 18 novembre 1939;
Cortigiani Caterina, nata a Siena il 4 agosto 1938;
Costa Giancarlo, nato a Genova l'8 agosto 1939;
Cotta Ramusino Mario, nato a Novara il 6 ottobre 1935;
D'Accardi Elena, nata a Fiume il 18 novembre 1931;
Dalai Ottavia, nata a Milano il 19 marzo 1932;
D'Anna Raffaele, nato a Bagheria il 7 giugno 1946;
Dardo Giuseppe, nato a Monforte d'Alba il 27 febbraio 1924;
De Giorgi Giorgio Raffaele, nato a Monteroni di Lecce il 28 giugno 1936;
Dell'Utri Giorgio, nato a Cesena il 1° ottobre 1943;
Del Soldato Gilberto, nato a Firenze il 28 giugno 1939;
De Masi Franco, nato ad Airola il 9 marzo 1940;
De Monte Antonio, nato a Nardò il 5 ottobre 1937;
Di Giorgio Arturo, nato a Palermo il 16 settembre 1939;
Di Nicolò Giuseppe, nato a Carassai il 18 marzo 1941;
Dispari Vitaliano, nato a Voghera il 30 aprile 1931;
Erba Sergio, nato a Milano il 18 agosto 1935;
Fanali Annibale, nato a Montefiascone il 9 luglio 1946;
Fattore Federico, nato a Lusciano il 29 settembre 1924;
Fava Esterina, nata a Savigliano il 18 maggio 1933;
Favà Sergio, nato a Livorno il 4 settembre 1940;
Favuto Fulvio, nato a Torino l'8 marzo 1933;
Ferrari Marcello, nato a Salerno il 15 settembre 1923;
Ferri Giuliana, nata a Trieste il 21 luglio 1927;
Ferri Maria, nata a Bologna il 21 gennaio 1932;
Finavera Lucio, nato a Teramo l'8 febbraio 1942;
Floris Francesco, nato a Cagliari il 27 agosto 1935;
Fornari Luciano, nato a Casalmaggiore il 23 marzo 1942;
Fornatto Livia, nata a Torino il 26 ottobre 1942;
Frassanito Lucio, nato a Pesaro l'8 gennaio 1947;
Fusari Adriana, nata a Torino il 20 luglio 1940;
Galli Tebaldo, nato a Torino il 14 maggio 1936;
Garo Antonio, nato a Limbadi il 1° gennaio 1929;
Giannoni Giuseppe, nato a Signa il 6 giugno 1928;
Giordani Ugo, nato a Borgorose il 7 novembre 1929;
Giuffra Franco, nato ad Uscio il 2 ottobre 1939;
Glielmi Nicola, nato a Magliano Vetere il 27 febbraio 1932;
Guerrini Antonino, nato a Palermo il 20 gennaio 1935;
Kluzer Gianpaolo, nato a Monza il 16 maggio 1938;
Guidotti Natale, nato a Como il 3 febbraio 1932;
Kreiner Carlo, nato a Gardone Riviera il 27 febbraio 1942;
Kull Gianni Maria, nato a Firenze il 29 novembre 1930;
Lami Lorenzo, nato a Viareggio il 15 luglio 1941;
Lanzara Dino, nato a Napoli il 25 novembre 1940;
Lazzarin Ermanna, nata a Fontaniva il 21 novembre 1944;
Lionello Giuseppe, nato a Sinopoli il 13 aprile 1936;
Liotta Antonio, nato ad Albenga il 16 aprile 1938;
Lombardi Marisa, nata a Castelnuovo Magra il 22 novembre 1929;
Lusini Cesare, nato a Siena il 27 maggio 1938;

Maisto Giuseppe, nato a Casandrino il 20 aprile 1929;
Malato Giorgio, nato a S. Giorgio a Cremano il 20 gennaio 1931;
Malinconico Renato, nato a Bologna l'8 luglio 1938;
Marcolungo Giuseppe, nato a Caldiero il 19 marzo 1936;
Mardighian Giacomo, nato a Brescia il 2 giugno 1941;
Martelli Vincenzo, nato a Cardinale il 1° marzo 1928;
Marzo Michele, nato a Cosenza il 27 gennaio 1938;
Mattioli Gennaro, nato ad Aversa il 24 ottobre 1939;
Mazzola Giuseppe Salvatore, nato a Palermo il 13 aprile 1942;
Medi Giancarlo, nato ad Ancona il 4 gennaio 1941;
Mele Claudio, nato a Napoli il 18 febbraio 1933;
Micheli Cesare, nato a Firenze il 1° settembre 1939;
Migliorini Giuseppe, nato a Malo il 30 ottobre 1944;
Moraldi Moraldo, nato a Bibbiena il 1° agosto 1930;
Morici Rodolfo, nato a Palermo il 18 aprile 1940;
Morreale Vincenza, nata a Modica il 12 agosto 1944;
Mozzicato Michele, nato a Canicattini Bagni il 5 aprile 1939;
Muratore Ettore, nato a Palermo il 18 luglio 1938;
Niccoli Franco, nato a Montecatini il 25 marzo 1938;
Nicotera Mario, nato a Catanzaro il 18 giugno 1941;
Nosè Flavio, nato a Villimpenta il 24 ottobre 1944;
Nuzzi Aldo, nato a Napoli il 26 gennaio 1935;
Occhialini Oreste, nato a Fano il 9 luglio 1940;
Olibieri Giancarlo, nato a Villafranca il 25 gennaio 1933;
Ombrato Marcello, nato a Sessa Aurunca il 20 novembre 1943;
Orsi Benedetto, nato a Milano il 7 ottobre 1919;
Pacchiani Alberto, nato a Pontedera l'11 agosto 1936;
Padiglia Silvana, nata a Perugia il 30 dicembre 1939;
Palaia Rocco, nato a Girifalco il 12 febbraio 1935;
Papa Vincenzo, nato a Squinzano il 17 giugno 1941;
Papandrea Francesco, nato a La Maddalena il 2 dicembre 1931;
Papeschi Raffaello, nato a Lucca il 15 giugno 1934;
Parodi Adriano, nato a Genova il 5 novembre 1940;
Pezzini Fabio, nato a Milano il 2 maggio 1939;
Pianesi Pierluigi, nato a Macerata il 26 gennaio 1940;
Pirolo Daniela, nata a Borgo a Buggiano il 4 novembre 1945;
Pischedda Pierluigi, nato a Cagliari il 18 febbraio 1942;
Poggi Elio, nato a Voghera il 9 febbraio 1934;
Polizzi Antonino, nato a Monreale il 25 novembre 1937;
Pompella Salvatore, nato a Lusciano l'11 febbraio 1921;
Porta Adriana, nata a Milano il 6 marzo 1939;
Priori Augusta, nata a Caglio il 1° agosto 1939;
Puoti Mario, nato a S. Maria a Vico il 23 maggio 1944;
Quondomatteo Sergio, nato a Rimini il 1° maggio 1940;
Ramella Antonio, nato a Gussola il 9 ottobre 1941;
Raponi Giuseppe, nato a Foligno il 26 aprile 1943;
Ridolo Pietro, nato a Brescia il 1° marzo 1938;
Ripani Giorgio, nato a Porto S. Giorgio il 15 dicembre 1939;
Rizzo Marcella, nata a Napoli il 13 luglio 1942;
Rizzoli Antonio Augusto, nato a Venezia il 17 marzo 1938;
Romano Cesario, nato ad Aversa il 18 aprile 1943;
Rossari Fabio, nato a Verona il 13 febbraio 1944;
Ruggeri Pierdomenico, nato a Corridonia il 15 marzo 1942;
Sanna Giovanni, nato a Sedilo il 13 febbraio 1937;
Savagnone Ettore, nato a Palermo il 14 ottobre 1938;
Scipioni Emidio, nato a Bologna l'11 marzo 1933;
Scotti Francesco, nato a Ponza il 17 aprile 1938;
Scuderi Francesco, nato a Chieti il 5 febbraio 1943;
Semi Antonio Alberto, nato a Venezia il 28 novembre 1944;
Sforzini Dino, nato a Cervesina il 18 agosto 1939;
Sisinni Salvatore, nato a Squinzano l'11 dicembre 1940;
Silvini Giovanni, nato a Conegliano il 25 settembre 1942;
Sollai Giuseppe, nato ad Arezzo il 21 agosto 1942;
Sorgonà Francesco, nato a Cannitello Villa S. Giovanni il 1° ottobre 1938;
Stilo Giuseppe, nato a Palizzi il 1° aprile 1927;
Suman Antonio, nato a Dolo il 9 marzo 1938;
Taddei Mario, nato a Firenze il 16 aprile 1939;
Tarantola Antonio, nato a Pieve Albignola l'8 febbraio 1936;
Terracciano Paolo, nato a Termoli il 29 giugno 1930;
Terribili Fabio, nato a Montemonaco il 17 luglio 1939;
Tinelli Giuseppe, nato a Caprino Veronese il 5 ottobre 1941;
Tolone Salvatore Franco, nato a Girifalco il 4 novembre 1937;
Tonelli Giorgio, nato a S. Angelo in Lizzola il 18 novembre 1940;
Trasatti Gianna Antonia, nata a Fermo il 12 settembre 1936;
Ubezio Giovanna, nata a Vigevano il 16 marzo 1933;
Uderzo Chiara, nata a Verona l'8 agosto 1939;
Usberti Giovanni, nato a Cremona il 28 maggio 1941;
Vanini Mario, nato a Como il 14 settembre 1944;
Vendrame dott. Gianfranco, nato a Conegliano il 13 giugno 1938;
Venuti Giorgio, nato a Genova il 19 agosto 1936;
Viganò Carlo, nato a Giussano il 24 febbraio 1943;
Vogliazzo Pier Luigi, nato a Torino il 19 giugno 1938;
Zanobini Augusto, nato a Firenze il 21 aprile 1938;
Zilli Giacomo, nato a Torino il 10 settembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13042)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 20/6 del 28 gennaio 1976 — esecutiva a termini di legge — con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1975;

Richiamata la propria deliberazione n. 4230/C del 27 giugno 1976, con la quale si proponeva al consiglio regionale la nomina della commissione giudicatrice;

Rilevato che nelle more dell'approvazione della predetta deliberazione è entrata in vigore la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48, la quale attribuisce alla giunta regionale la competenza in materia di concorsi sanitari;

Ritenuto di dover, in applicazione della cennata disposizione di legge, revocare la suddetta deliberazione provvedendo, nel contempo, a nominare la commissione giudicatrice con atto di giunta;

Viste le designazioni pervenute da parte degli organi interessati;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di revocare, per i motivi rappresentati in premessa, la deliberazione n. 4230/C del 27 giugno 1976;

2) di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1975 nella seguente composizione:

Presidente:

Di Iorio dott. Paolo, responsabile di settore regione Abruzzo presso la giunta regionale, Pescara.

Componenti:

Striglioni dott. Vinicio, responsabile di settore regione Abruzzo, medico provincia di Teramo;

Gasbarrini prof. Luciano, primario medico ospedale civile di Giulianova;

Colombati prof. Mauro, primario chirurgo ospedale civile di Giulianova scelto su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi;

Striglioni dott. Concezio, medico condotto di Colonnella (Teramo) scelto su terna proposta dai comuni interessati.

Segretario:

Zecchino dott. proc. Mario, responsabile di settore regione Abruzzo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

L'Aquila, addì 19 ottobre 1976

Il presidente: SPADACCINI

(13093)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

Il medico provinciale di Parma informa che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1975.

La domanda, corredata della documentazione di rito, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 28 febbraio 1977.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti direttamente al predetto ufficio.

(13092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Stralcio dal bando di concorso della condotta ostetrica del comune di Carpineto Sinello

L'ufficio del medico provinciale di Chieti comunica che il consiglio regionale d'Abruzzo, con verbale n. 31/27, nella seduta del 12 maggio 1976, ha deliberato di stralciare dal bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Carpineto Sinello (Chieti).

(13050)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

Con decreto 22 novembre 1976, n. 4801, è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei sottoelencati comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1975:

1) Cerveteri;

2) Montecompatri (in consorzio con i comuni di Colonna, Monteporzio Catone, Rocca Priora);

3) Ponzano Romano (in consorzio con i comuni di Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina);

4) Subiaco (in consorzio con i comuni di Affile, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra).

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 13 del sessantesimo giorno a quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13051)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna

Con decreto 5 novembre 1976, n. 326, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna:

1) Aidone;
2) Cerami;
3) Regalbuto;
4) Sperlinga;
5) Villarosa.

Le domande di partecipazione al concorso con i documenti di rito, dovranno pervenire all'ufficio veterinario provinciale di Enna entro le ore 12 del giorno 5 marzo 1977.

(13091)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(13179)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale - sezione di ematologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale - sezione di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(13176)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di radiodiagnostica;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gallarate (Varese).

(13177)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(13175)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(13178)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(13180)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(13181)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **42.**

Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti alla assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d'Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte dei consorzi antitubercolari e di altri enti pubblici, i benefici di cui all'articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

Art. 3.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento, di cui all'art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall'art. 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è effettuato da una commissione sanitaria composta dal direttore del consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, presidente, da un medico dell'ufficio del medico regionale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 4.

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della presente legge sono demandate al consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, il quale adotta le norme procedurali previste dalle leggi 14 dicembre 1970, n. 1088 e 6 agosto 1975, n. 419, e precedenti.

Art. 5.

Contro la reiezione delle domande di concessione delle provvidenze assistenziali è ammesso ricorso, entro novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla giunta regionale che decide in via definitiva.

Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento del diritto all'assegno di cura o di sostentamento, la giunta regionale si avvale del parere espresso da apposita commissione composta dal medico regionale, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica tre anni.

Art. 6.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza nella misura che verrà fissata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Le spese per la corresponsione dei benefici assistenziali, da sostenere dal consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, sono rimborsate dalla Regione su presentazione della relativa documentazione. E' ammessa la liquidazione di acconti in rate semestrali sulla base dei costi preventivi degli oneri.

Art. 8.

E' abrogata la legge regionale 15 novembre 1964, n. 22.

Art. 9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione delle provvidenze economiche assistenziali regionali possono essere inoltrate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire venti milioni, graverà sul cap. 738, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni futuri.

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I - Sezione III - Azione é intervento in campo sociale
Categoria V - Trasferimenti - Assistenza specifica

Cap. 738. — Spese per l'assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi . . L. 20.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 43.

Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Auorizzazione all'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera

Nell'ambito della regione Valle d'Aosta è autorizzato il trattamento di dialisi domiciliare o extra-ospedaliera, in ambienti che presentino la necessaria idoneità.

Il paziente può condurre in maniera autonoma il trattamento dialitico, senza la presenza di personale medico, avvalendosi dell'apporto collaborativo di un assistente da lui designato e ritenuto idoneo.

Il trattamento dialitico può altresì essere condotto con l'assistenza di personale appositamente addestrato, dipendente da enti ospedalieri o da enti o servizi pubblici gestori di assistenza socio-sanitaria.

Art. 2.

Unità-dialisi extra-ospedaliera

La giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale e sentita la competente commissione consiliare, in ordine alle necessità di assistenza ai nefropatici residenti in Valle d'Aosta ed al fine di assicurare più agevoli condizioni di trattamento dialitico, può costituire, nel quadro della articolazione territoriale, organizzazione e gestione dei servizi sociali e sanitari, apposite unità-dialisi condotte da personale sanitario operante nell'ambito della struttura in cui è collocata la suddetta unità, debitamente addestrato o qualificato.

Tali unità dialitiche operano sulla base degli schemi di trattamento predisposti dai rispettivi centri-dialisi di enti ospedalieri da cui dipendono, in costante collegamento con detti centri. I rapporti tra le unità dialitiche ed i centri di dipendenza sono regolati, di norma, da preventiva convenzione o accordo, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3.

Ammissione al trattamento dialitico di nefropatici non residenti in Valle d'Aosta

Compatibilmente con le disponibilità strutturali e di personale nonchè con la situazione clinico-organizzativa dei trattamenti dialitici in carico, potranno temporaneamente essere ammessi alle prestazioni delle unità-dialisi di cui al precedente art. 2, pazienti già addestrati al trattamento dialitico autogestito, residenti in altre regioni o in Paesi esteri con i quali vigano accordi internazionali di sicurezza sociale, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

L'ammissione al trattamento dialitico è subordinata alla preventiva autorizzazione del centro o servizio dialisi da cui dipende il paziente interessato, accompagnata da una relazione clinica indicante la terapia emodialitica e lo schema di dialisi praticati.

Art. 4.

Assistenza e sussidi per interventi di trapianto del rene

La Regione, tramite l'attività dei centri o servizi di tipizzazione ed immunologia tissutale e di trapianto renale situati nel territorio nazionale o all'estero, concorre nell'assistenza ai soggetti nefropatici, residenti in Valle d'Aosta, in caso di intervento di trapianto del rene.

A tal fine, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai pazienti che presentino apposita domanda accompagnata da documentata relazione clinica attestante la necessità del trapianto e dalla previsione di spesa. Tali sussidi sono disposti nell'ambito dell'esercizio delle competenze della Regione in materia di assistenza ospedaliera, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386. I sussidi sono erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, mentre il rimanente 40% sarà liquidato ad eseguito intervento, dietro presentazione di cartella clinica e di nota spese attestanti l'intervento stesso.

Art. 5.

Prevenzione, diagnosi e riabilitazione della insufficienza renale

La Regione, nel quadro dell'articolazione territoriale, organizzazione e gestione dei servizi sociali e sanitari, promuove interventi per la prevenzione e diagnosi precoce delle insufficienze renali nonchè per la riabilitazione clinica e socio-lavorativa dei pazienti in trattamento dialitico o portatori di trapianto renale.

A tal fine, la giunta regionale, in attesa della riforma sanitaria e della istituzione delle unità locali dei servizi socio-sanitari (ULSS), sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali o, nel caso di mancanza o insufficienza di richieste, di propria iniziativa, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale e sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a predisporre interventi tecnico-finanziari per l'effettuazione di dépistages e di indagini epidemiologiche, con particolare riguardo alla popolazione scolare, nonchè per la riabilitazione dei soggetti nefropatici cronici.

Art. 6.

Formazione professionale per il personale dei servizi di dialisi

La Regione, in ordine alle esigenze funzionali del trattamento dialitico ed alle finalità di cui alla presente legge, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari, tecnici e di assistenza socio-sanitaria che prestino la propria attività presso l'ente ospedaliero regionale o gli altri enti pubblici gestori dell'assistenza sanitaria operanti in Valle d'Aosta.

La Regione agevola altresì l'addestramento alle tecniche dialitiche di coloro che intendono collaborare all'espletamento della dialisi domiciliare.

A tal fine, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a predisporre idonei interventi tecnico-finanziari ed a promuovere convenzioni o intese con l'ente ospedaliero regionale o con altri enti o servizi dialisi extra-ospedalieri di altre regioni, nonchè con centri o servizi di immunologia tissutale e di trapianto renale situati in territorio nazionale o all'estero.

Art. 7.

Convenzioni o accordi per il trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero

In attesa della istituzione di un servizio ospedaliero di dialisi presso l'ente ospedaliero regionale, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni o accordi con enti ospedalieri di altre Regioni, presso i quali sono in funzione i servizi di dialisi, per il trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero di nefropatici cronici residenti in Valle d'Aosta.

Tali convenzioni debbono in ogni caso prevedere:

a) le modalità tecniche ed organizzative per la gestione, il controllo e l'assistenza del trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero.

b) l'istituzione e le modalità di svolgimento di corsi di addestramento ed aggiornamento per l'apprendimento delle tecniche necessarie all'esecuzione del trattamento dialitico;

c) la disponibilità del servizio di trattamento dialitico in ospedale in caso di emergenza o di temporaneo impedimento di pazienti già dipendenti dal servizio dialisi dell'ente interessato o trattati in sede ospedaliera.

Art. 8.

Ripartizioni di oneri

Gli oneri relativi al trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero erogato ai sensi della presente legge, sono a carico, per quanto di competenza, degli enti mutualistici che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

Limitatamente ai soggetti residenti in Valle d'Aosta, sprovvisti di assistenza mutualistica o per quanto non di competenza degli enti mutualistici, la Regione assume a proprio carico gli oneri per il trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero e per le prestazioni comunque erogate ai sensi della presente legge.

Le tariffe per le prestazioni, indicate nella presente legge a carico dei paganti in proprio, residenti in altre regioni o Paesi esteri, sono pari a quelle praticate dagli enti mutualistici e sono versate all'ente di dipendenza dell'unità-dialisi.

Art. 9.

Interventi a favore dei pazienti

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di pazienti per spese di impianto ed altre spese inerenti all'espletamento della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera.

Art. 10.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive annue lire cinquanta milioni, graveranno sui capitoli 713, 727 e 761 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976. Alla copertura della spesa di lire cinquanta milioni si provvede mediante prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso; la spesa stessa graverà a partire dagli anni 1977 e successivi sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali.

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1977 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua complessiva di lire cinquanta milioni di cui al comma precedente, sarà ripartita fra i tre capitoli di spesa sopracitati del bilancio in base alle accertate necessità inerenti all'applicazione della presente legge.

I sussidi previsti dal secondo comma del precedente art. 4, per interventi di trapianto del rene, sono imputati al cap. 154 « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 1976, nonchè ai corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni futuri.

Art. 11.

Finanziamenti

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria IV

Cap. 713. — Spese per la costituzione e funzionamento di unità-dialisi extra-ospedaliera . . L. 15.000.000

Titolo I - Sezione III - Categoria V

Cap. 727. — Spese per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l'assistenza ai nefropatici e per l'esercizio della dialisi domiciliare o extra-ospedaliera . . . . . . L. 25.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria II

Cap. 761. — Spese per attrezzature necessarie all'esercizio dell'unità-dialisi extra-ospedaliera . . L. 10.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 agosto 1976

ANDRIONE

Avviso di rettifica

Nell'art. 3, parte spesa, variazioni in diminuzione, della legge regionale 11 agosto 1976, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, parte I, n. 10, del 20 settembre 1976, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 5 novembre 1976, ove è scritto: « Cap. *286* », leggasi: « Cap. *206* ».

(12117)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763280)